



COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI

PROVINCIA DI L'AQUILA

ORDINANZA SINDACALE

Num. 5 del 24-06-2025

OGGETTO: INTERVENTI DI PULITURA ED ELIMINAZIONE DI ROVI, STERPAGLIE, STOPPIE, FIENO, ERBACCE E SIMILI A TUTELA DELLA INCOLUMITA' PUBBLICA E DELL'INGIENE URBANA E AMBIENTALE ENTRO E NON OLTRE IL 1° LUGLIO DI OGNI ANNO

L'anno duemilaventicinque addì ventiquattro del mese di giugno,

VISTI:

- La legge quadro in materia di incendi boschivi n.353 del 21/11/2000;
- Il D. Lgs n. 139/2006 “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”;
- Il Piano Regionale per la Programmazione delle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, approvato con D.G.R. n. 438 del 27/06/2011;
- La Legge Regionale 4 gennaio 2014, n.3 “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo”;
- Il D. Lgs n. 267/2000, testo unico sull'ordinamento degli Enti locali;
- L'articolo 650 del codice penale;
- Lo statuto comunale;

CONSIDERATO CHE:

- la presenza di rovi, sterpaglie, stoppie, fieno, erbacce e simili nei terreni adiacenti al centro abitato può causare gravi problemi di ordine sanitario per la presenza di insetti e rettili, ma, soprattutto, costituiscono causa di elevato rischio incendio;
- il pericolo di cui sopra è incombente per il sopraggiungere della stagione estiva;
- la situazione è contingibile ed urgente, tanto da non poter intervenire con altri strumenti offerti dall'ordinamento giuridico, al fine di evitare il pericolo de quo;

CONSIDERATO inoltre ineludibile l'obbligo da parte dell'amministrazione di adottare il presente provvedimento che, conformandosi alle prescrizioni regionali antincendio, impartisca direttive chiare per la prevenzione e la protezione degli incendi;

RITENUTOSI NECESSARIO:

- di attuare un programma di prevenzione e lotta contro il rischio di incendio che mette in pericolo l'incolumità pubblica e la tutela dell'ambiente e di adottare misure incisive a salvaguardia della incolumità pubblica e ambientale che prevengano il rischio concreto di incendi boschivi e di interfaccia;

- di porre l'obbligo ai proprietari di aree private, confinanti con pubbliche vie o aree destinate al pubblico passaggio, di provvedere alla costante pulizia da rovi, sterpaglie stoppie, fieno, erbacce e simili delle aree limitrofe alle strade e alle recinzioni e di creare idonea fascia parafuoco fino ad una distanza di almeno 15 metri dalle abitazioni;

RITENUTI sussistenti i presupposti di fatto e diritto necessari a procedere con lo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente, di cui all'art.50 c.5 del d.lgs 267/2000;

RITENUTA la propria competenza quale rappresentante della comunità locale e autorità di protezione civile ai sensi dell'art.50 del d.lgs 267/2000 e dell'art.15 della legge 225/1992;

ORDINA

ai proprietari e agli affittuari dei terreni agricoli e non, ubicati nel centro urbano e nelle immediate vicinanze, di provvedere alla pulizia, al taglio ed eliminazione di rovi, sterpaglie, stoppie, fieno, erbacce e di altro materiale infiammabile, presenti nella loro proprietà, al fine di creare idonea fascia di isolamento nel limite di almeno 15 metri dalle abitazioni e dai fabbricati rurali entro e non oltre il 01 luglio e di garantire il mantenimento delle condizioni per il periodo compreso tra il 01 luglio ed il 30 settembre (salvo diverse indicazioni)

ORDINA ALTRESÌ

1. Ai proprietari e/o i conduttori di aree private confinanti con pubbliche vie di provvedere alla costante pulizia e diserbo delle medesime aree e allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati da ignoti;
2. Ai proprietari e/o conduttori di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, di conservarli costantemente liberi da materiale di scarto abbandonati anche da terzi;
3. Il divieto, nei centri urbani, di bruciare i rifiuti derivanti dal taglio delle sterpaglie, dei rovi, di materiale secco di qualsiasi natura; il suddetto materiale dovrà essere immediatamente smaltito mediante conferimento a soggetti a ciò abilitati a cura dei soggetti proprietari/conduttori:
Con specifico riferimento ai punti 1), 2), 3) della presente ordinanza, le prescrizioni si intendono valide dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
4. Il divieto di tutte le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio nelle aree a rischio;
5. Il divieto, nelle zone boscate e cespugliate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli e incolti, di compiere azioni che possono arrecare pericolo anche immediato di incendio;
6. Il divieto assoluto di accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione;
7. Il divieto di accendere barbecue ad eccezione delle aree specificatamente attrezzate;
8. Il divieto, nel periodo di massimo rischio incendi, di usare apparecchi a fiamma o elettrici per bruciare metalli, motori e fornelli o inceneritori che producano scintille o braci o compiere altra operazione che possa arrecare pericolo di incendio salvo i casi autorizzati;
9. A chiunque scopra un incendio boschivo o un principio di incendio, di darne l'allarme alle autorità competenti, in modo che possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento.

I soggetti competenti ai sensi del D.Lgs 285 del 1992 – Codice della Strada – hanno l'obbligo di provvedere alla rimozione, all'avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti presenti lungo la viabilità e le pertinenze stradali, al fine di assicurare la sicurezza e il decoro urbano, di prevenire incendi, di garantire la fluidità della mobilità. Le suddette prescrizioni restano in vigore durante il periodo in cui vige il rischio elevato di incendio boschivo dal 01 luglio al 30 settembre (salvo diverse indicazioni).

L'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire la pulizia delle strade ritenute ad elevato rischio incendio sostituendosi ai proprietari/conduttori, addebitando i relativi costi ai soggetti inadempienti;

La presente Ordinanza è divulgata mediante pubblicazione su Albo Pretorio e sito internet del Comune, ed è immediatamente esecutiva.

DISPONE

- In caso di mancato rispetto della presente Ordinanza, fatti salvi gli ulteriori illeciti di natura penale o amministrativa ravvisabili, i trasgressori saranno puniti con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma nei limiti fissati dall'art. 7 bis del D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267, ai sensi del quale:
“1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari (...).”
- L'invio della presente ordinanza alla Prefettura di L'Aquila, all'Ufficio Messi per la pubblicazione all'Albo Pretorio, all'Ufficio della Polizia Municipale Unico, al Comando Stazione Carabinieri/Forestali di Castel del Monte.
- Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico in via amministrativa al Prefetto entro trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio oltre che ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente entro sessanta giorni dalla notifica agli interessati. E' altresì esperibile ricorso straordinario al Capo dello Stato dopo la emissione del decreto prefettizio di rigetto del ricorso, ovvero dopo la maturazione del silenzio-rigetto decorsi 90 giorni dalla proposizione del ricorso gerarchico senza che il Prefetto abbia emanato un provvedimento espresso.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Antonio Paride Ciotti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Numero Registro Albo 197

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 25-06-2025 al 10-07-2025

Li 25-06-2025

IL MESSO COMUNALE
Colantonio Clementina